



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PORDENONE

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA PROMOZIONE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
- ANNO 2013 -**

ART. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone (di seguito indicata come CCIAA di Pordenone), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle imprese della provincia di Pordenone attraverso l'assegnazione di voucher multi servizi per compensare parte delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 60.000,00.

ART. 3 – INIZIATIVE AGEVOLABILI

1. Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, **le spese sostenute dalle imprese della provincia di Pordenone per la partecipazione ad una o più iniziative di internazionalizzazione organizzate da:**

- 1) CCIAA di Pordenone e/o dalla Azienda Speciale ConCentro della stessa Camera di Commercio di Pordenone, anche realizzate su proposta delle Associazioni di categoria e loro Consorzi Export e delle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali provinciali;
- 2) altre Camere di Commercio I.A.A. e/o loro Aziende Speciali congiuntamente alla CCIAA di Pordenone e/o Azienda Speciale ConCentro della stessa Camera di Commercio di Pordenone.

ART. 4 – REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'art.2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa nel settore del trasporto su strada non può superare 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.
4. Ai fini dell'applicazione di tale regime il titolare o rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di istruttoria della domanda di contributo, una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

ART. 5 – BENEFICIARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando tutte le imprese (ad esclusione di quelle indicate nell'allegato A), le cooperative, i consorzi e società consortili, che rispettino le condizioni previste dal presente articolo.
2. Per l'ammissione al contributo sono necessari i seguenti requisiti:
 - 2.1. iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Pordenone;

- 2.2. risultare in attività al momento della presentazione della domanda;
- 2.3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- 2.4. essere dotati di Posta Elettronica Certificata (PEC) al momento della concessione del contributo;
- 2.5. avere sede e/o unità operativa nella provincia di Pordenone;
- 2.6. l'iniziativa di internazionalizzazione deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità operativa localizzata in provincia di Pordenone;
- 2.7. non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- 2.8. rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, convertito in L 135/12.

3. Possono presentare domanda le imprese che non abbiano subito "revoche" su bandi camerali della CCIAA di Pordenone per più di 3 volte negli ultimi 3 anni, considerando meritevoli di contributo le imprese virtuose che a seguito di assegnazione di contributo camerale abbiano completato il procedimento amministrativo ricevendo la liquidazione dello stesso.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Il voucher supporta il costo di una o più delle seguenti iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.3 del bando:

- 1.1. Missioni economiche all'estero;
- 1.2. Partecipazioni a fiere all'estero;
- 1.3. Partecipazione ad esposizioni, anche a carattere temporaneo, all'estero.

2. I servizi connessi alle predette iniziative possono comprendere:

- 2.1. check up preliminare con esperto paese
- 2.2. interpretariato
- 2.3. organizzazione incontri B2B
- 2.4. organizzazione visite individuali
- 2.5. organizzazione visite conoscitive collettive
- 2.6. catalogo manifestazione
- 2.7. tassa d'iscrizione alla fiera
- 2.8. affitto superficie espositiva
- 2.9. allestimento
- 2.10. spazio pre-allestito
- 2.11. spedizioni materiale e campioni
- 2.12. spese di trasporto, alloggio e trasferimenti in loco dei partecipanti
- 2.13. altre spese e/o servizi strettamente connessi all'iniziativa

3. Sono ammissibili le sole spese fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento, ad eccezione dei costi di trasporto e alloggio (purché sostenute nell'ambito di iniziative organizzate dai soggetti di cui al punto 3) e in ogni caso relative ad iniziative realizzate (date degli eventi) successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il 30 giugno 2014.

4. Sono ammissibili a contributo le spese di alloggio e trasporto dei partecipanti all'iniziativa, in numero massimo di tre, che al momento della presentazione della domanda abbiano in corso un rapporto con l'impresa richiedente il contributo inerente una carica esercitata nell'ambito dell'azienda (es. legale rappresentante, socio, amministratore) o un rapporto contrattuale (es. di lavoro dipendente o di collaborazione) o un rapporto di collaborazione nell'ambito di un'impresa familiare.

5. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute (con fatture regolarmente emesse agli effetti fiscali e debitamente quietanzate) dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il 30 settembre 2014.

6. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese, tedesco e francese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

7. Sono escluse dall'agevolazione dell'incentivo le seguenti spese:

- 7.1. spese **non** fatturate dai soggetti di cui all'art. 3 del regolamento (ad eccezione dei costi di trasporto e alloggio purché sostenute nell'ambito di iniziative organizzate dai soggetti di cui al punto 3);
- 7.2. i costi del personale;
- 7.3. spese di vitto;
- 7.4. spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
- 7.5. l'IVA e gli oneri accessori;
- 7.6. spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- 7.7. spese rendicontate successivamente al 30.09.2014;
- 7.8. spese fatturate in data antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo o successivamente al 30.09.2014 o riferite ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 30.06.2014.

ART. 7 – INTENSITA' DELL'AIUTO

1. L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l'acquisizione di servizi di cui all'art. 6 del presente Bando e precisamente:

- 1.1. Voucher "A" dell'importo di Euro 3.500,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 5.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata
- 1.2. Voucher "B" dell'importo di Euro 1.400,00 (al lordo delle ritenute di legge) a fronte di una previsione di spesa minima ammissibile da parte dell'impresa di Euro 2.000,00, IVA esclusa, regolarmente fatturata

L'importo che verrà erogato in fase di rendicontazione corrisponderà al 70% della spesa effettiva ammissibile. In ogni caso l'importo finale della spesa effettiva ammissibile non potrà essere inferiore a euro 2.000,00, IVA esclusa, pena la revoca del contributo.

2. Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative e per le medesime spese.

3. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

4. Ciascuna impresa potrà beneficiare complessivamente al massimo di 1 voucher.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda di cui all'art. 5 contiene già tale dichiarazione.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per partecipare al bando di concorso le imprese devono presentare una domanda di contributo in bollo inoltrando la seguente documentazione:

- 1.1. modulo di domanda (scaricabile dal sito www.pn.camcom.it), compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, come da modello allegato al presente Bando (con dichiarazione sintetica de minimis);

- 1.2. copia della manifestazione di interesse o della scheda di adesione all'iniziativa ovvero di una attestazione dell'Ente organizzatore di cui all'art. 3 del presente bando alla partecipazione dell'impresa all'iniziativa.
2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema allegato, devono pervenire entro il 30.10.2013 alla Camera di Commercio di Pordenone esclusivamente con la seguente modalità:
- o **Posta elettronica certificata (PEC)**, in conformità alle norme vigenti in materia. La domanda, sottoscritta con firma del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere inoltrata alla seguente PEC camerale **PEC PORDENONE cciaa@pn.legalmail.camcom.it**
3. La domanda si considera validamente inviata se:
- a) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
 - b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità
4. Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.
5. Ai fini del riscontro del rispetto delle regole «de minimis» e delle regole sugli "aiuti di importo limitato" il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di "aiuti de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda.
6. La CCIAA di Pordenone si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando, con provvedimento dirigenziale, in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 10– AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

1. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di 10 giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
3. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.
4. Sono considerate non ammissibili le domande:
- 4.1. prive di sottoscrizione ovvero non firmate digitalmente dal legale rappresentante o non firmate in originale e/o non accompagnate da documento di identità scannerizzato ;
 - 4.2. relative a imprese non aventi sede o unità locali in provincia di Pordenone;
 - 4.3. presentate oltre il termine del 30.10.2013;
 - 4.4. nei casi di mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della L.R. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Le domande sono istruite dalla CCIAA di Pordenone e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, *(attestato dalla ricevuta di accettazione della Posta Elettronica Certificata, che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio e documentato dal messaggio di ricevimento alla PEC camerale)* ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.
3. I contributi sono concessi in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

4. Il termine per la concessione dell'incentivo, con determinazione dirigenziale, è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Il termine per la conclusione dell'iniziativa è il 30.06.2014 mentre per la presentazione della rendicontazione è fissato al 30.09.2014.

6. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di 60 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, completa di tutta la documentazione richiesta.

7. I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria ovvero della rendicontazione;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- nei casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

8. Qualora l'azienda abbia necessità di modificare le iniziative programmate in domanda, invia apposita richiesta di variazione all'Ufficio istruttore, prima della presentazione del rendiconto, motivandone le ragioni.

ART. 12 - CASI DI ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'INCENTIVO

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore alla presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il 30.09.2014 ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- c) la rendicontazione delle spese sia relativa ad iniziative realizzate prima della presentazione della domanda o successivamente al 30.06.2014;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) le spese siano state sostenute per iniziative non organizzate dagli enti indicati al punto 3) del presente bando e da questi non fatturate e non risulti in fase di rendicontazione la certificazione dei medesimi enti, come prevista dall'art. 11;
- f) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa programmata ed ammessa a contributo e quella rendicontata, qualora l'azienda non abbia chiesto preventivamente l'autorizzazione a variazioni nelle iniziative;
- g) sia accertata l'apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla rendicontazione del contributo;
- h) sia stata sostenuta una spesa minima ammissibile inferiore a € 2.000,00.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE

1. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i beneficiari dovranno far pervenire alla Camera di Commercio di Pordenone entro il 30.09.2014 la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione, secondo il modello all'uopo predisposto;
- b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del funzionario camerale;
- c) copia dei documenti di spesa, contenenti la descrizione della prestazione data dal fornitore/prestatore d'opera e debitamente annullati con l'indicazione "documento finanziato dal bando camerale voucher internazionalizzazione anno 2013"
- d) copia della documentazione comprovante il pagamento delle spese effettuato nel rispetto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio;
- e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante di conformità agli originali delle copie dei documenti di spesa;
- f) sintetica relazione illustrativa sui tempi e modi di realizzazione dell'iniziativa;
- g) scheda di valutazione finale dell'iniziativa, secondo il modello all'uopo predisposto.

2. In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso.

ART. 14 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Pordenone è autorizzata:

- 1.1. ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi;
- 1.2. a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi;
- 1.3. a richiedere documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda e della verifica dei rendiconti.

ART. 15 - UFFICIO E PERSONALE RESPONSABILE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi della L. 241/90 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al seguente ufficio:

- Ufficio Agevolazioni dell'Azienda Speciale ConCentro della CCIAA di Pordenone
- responsabile istruttoria: Simonetta De Piccoli. Sostituto: Laura Della Negra
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Piva

2. Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

3. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Pordenone ed il responsabile del trattamento dei dati è il soggetto designato in conformità all'ordinamento camerale.

4. Le indicazioni riportate nel presente bando assolvono all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13 comma 3 della L.R. 20 marzo 2000 n. 7 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e dal D.P.R. 445/2000.

ART. 16 - RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui alla L.R. 7/2000.

2. Il presente bando entra in vigore il 29 luglio 2013 alle ore 9.15, subordinatamente all'atto di assegnazione definitiva delle risorse di cui al precedente art. 2.

Allegato A)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al successivo punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.